



Decreto Rep. 2657/2015 Prot. n. 230 Suu
Anno 2015 Tit. III Cl. 2 Fasc. 5

OGGETTO: Regolamento didattico di Corso di studio - Modifica.

IL RETTORE

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, relativo ad autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, così come modificato dal decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012;

Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013;

Vista la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2014, n. 56, avente a oggetto "Approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di studio (Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico)", rivisti ai sensi del su citato art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;

Tenuto conto di quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera del 4 ottobre 2010, n. 185 avente a oggetto "Linee guida per l'adeguamento dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012 e, successivamente, con la delibera del 7 aprile 2014, n. 46, avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della qualità della didattica";

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale del 16 luglio 2015 in cui è stato approvato il Regolamento didattico del Corso;

Verificato che il Regolamento è conforme al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

DECRETA

art. 1. di approvare il Regolamento didattico del seguente Corso di studio raggruppato nella Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale:

- Laurea magistrale ciclo unico 5 anni in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (LM-85 bis)
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA)

dando atto che il Regolamento didattico del Corso di studio in allegato costituisce parte integrante del presente decreto, ed entra in vigore dall'anno accademico 2015/2016.

Prima dell'inizio dell'anno accademico il Regolamento sopra elencato, completo dei propri allegati, verrà pubblicato nel sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.didattica.unipd.it> nella pagina del Corso di studio;

art. 2. di dare atto che ogni Regolamento sopra elencato decadrà qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei suoi allegati;

art. 3. di incaricare il Servizio Accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 19/08/2015

Il Rettore
Giuseppe Zaccaria
Il Pro-Rettore Vicario
Prof. Francesco Gnesotto



TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 — Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-85 bis di cui al D.M. 270/2004.
2. Il Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA fa riferimento al Dipartimento di FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) ed è coordinato dalla Scuola di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE.

Sono organi del Corso di laurea magistrale il Presidente e il Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, di seguito indicato con CCLM.

Il Corso di laurea magistrale è interateneo con l'Università di Verona ed il suo funzionamento è regolato da apposita convenzione, che determina, fra il resto, le modalità di ammissione al corso e la distribuzione degli studenti fra le due sedi.

L'attivazione annuale del Corso di laurea magistrale è subordinata alla presenza di un numero di studenti immatricolati nell'anno accademico precedente superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo. Il corso di laurea magistrale, pur essendo stato inserito nell'offerta formativa, non sarà attivato se alla data di chiusura delle pre-immatricolazioni presenterà un numero di pre-immatricolati inferiore al numero minimo pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell'Awiso di Ammissione al Corso.

La distribuzione degli studenti fra le due sedi è gestita sulla base di una convenzione.

3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 — Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di cultura letteraria, storico-sociale, geografica, matematica, scientifica, e competenze linguistiche di comprensione e produzione dei testi e di ragionamento logico. La prova è mirata all'accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua

italiana, di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse.

Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.

2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali.

3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione i cui contenuti e modalità di svolgimento sono fissati annualmente dal Ministero competente che stabilisce anche i criteri per la formazione della graduatoria di merito.

In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCLM, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.

4. Sono ammessi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.

Art. 3 — Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA è organizzato in un unico curriculum

2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.

3. Il presente Regolamento si completa con il documento (Allegato 2) predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.

4. Nell'Allegato 2 sono definite:

- le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli
- il SSD oppure i SSD associati a ciascuna attività formativa
- i CFU assegnati a ciascuna attività formativa
- le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa
- le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento Studenti
- l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento
- il periodo di erogazione (semestre o trimestre)
- la lingua di erogazione per ciascun insegnamento
- il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento
- l'elenco degli insegnamenti per i quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati

5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA sono rese note e aggiornate con le modalità previste dal RDA.

I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative convalidati dal Presidente del CCLM nonché il calendario delle lezioni, degli appelli di esame e delle altre forme di verifica finale sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 4 — Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del

periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, il cui accertamento conclusivo comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, concorrono a determinare il voto finale di laurea magistrale.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 30. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - i. di base
 - ii. caratterizzanti
 - iii. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o esame scritto o entrambi o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese (o delle ulteriori conoscenze linguistiche), verrà verificata tramite test appositamente predisposti dalle competenti strutture dei due Atenei. Verranno valutati il livello di competenza in ingresso e quello in uscita.

Le competenze informatiche verranno verificate tramite prove pratiche al computer. I risultati dei tirocini formativi verranno verbalizzati dal Presidente del Corso di Studio o da un suo delegato che si avvale degli elementi di verifica e di valutazione forniti dai tutor del tirocinio, insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria in esonero parziale o totale dall'insegnamento.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCLM in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di anni 7 dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti.

Art. 5 — Prova finale

1. La prova finale consiste in una tesi e in una relazione finale di tirocinio elaborate in modo originale dallo studente sotto la guida, rispettivamente, di un relatore scelto tra i docenti del Corso di studio e del tutor coordinatore. La discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tal scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.

La discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento.
2. La tesi potrà essere scritta in lingua straniera, preventivamente concordata con il CCLM e in questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta. La discussione potrà essere svolta in lingua straniera.

3. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 6 — Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 300 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a. della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 1, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$
 - b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale
 - c. dell'eventuale incremento di voto legato alla votazione conseguita nell'attività di tirocinioQualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM.

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 — Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e potrà essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCLM. Ulteriori specifiche indicazioni saranno definite in apposito regolamento approvato dal CCLM.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. La frequenza alle attività di tirocinio, che si articola in un tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività, documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole, è obbligatoria a partire dal secondo anno e fino al quinto (eccezione fatta per i casi previsti dal regolamento di tirocinio). L'attività deve concludersi con una relazione. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata o in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato

prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia.

4. Il Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 8 — Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide, il CCLM propone l'anno di corso di iscrizione.
3. Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio o da altri Atenei nel caso di trasferimento al primo anno di corso è obbligatoria la prova di ammissione secondo le modalità previste dall'art. 2.
4. Nel caso di trasferimento ad anni successivi al primo e qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili gli studenti dovranno sostenere una prova finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per l'accesso secondo le modalità previste dall'avviso di ammissione
5. Nel caso di trasferimento ad anni successivi al primo di studenti in precedenza iscritti ad altro corso di studio tali studenti, oltre a collocarsi in posizione utile nella graduatoria di cui al comma precedente dovranno comunque superare la prova di accesso obbligatoria.

Art. 9 — Riconoscimento crediti

1. In caso di trasferimento di cui all'art. 8, il riconoscimento dei CFU avviene ad opera del CCLM secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un Corso di laurea magistrale della medesima classe, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 del Corso di laurea magistrale di arrivo, prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del D.M. 30 gennaio 2013 n. 47.
 - b. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova o dell'Università degli Studi di Verona appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 del Corso di laurea magistrale di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM.
 - c. Se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi del D.M. 30 gennaio 2013 n. 47, sarà valutato di volta in volta dal CCLM.
2. I criteri per l'assegnazione dell'obsolescenza dei crediti acquisiti in percorsi formativi precedenti sono : i CFU acquisiti hanno validità per un periodo di anni 7 dalla data

dell'esame.

3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
 - nel caso di uno o più esami riconosciuti per uno o più esami viene registrata per tutti la media dei voti ottenuti, pesata sui CFU se esiste l'informazione, o aritmetica e arrotondata all'intero superiore
 - nel caso di un esame riconosciuto per un esame più altra attività formativa, viene mantenuto il voto dell'esame per entrambe
 - gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato
 - negli altri casi, il CCLM delibera motivando quale voto attribuire

Art. 10 — Piani di studio

1. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve essere accompagnato dal "*Learning Agreement*" che individua l'insieme delle attività formative da superare all'estero e — in corrispondenza — l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute.
I due documenti costituiscono il piano di studio internazionale dello studente.
Il piano di studio internazionale potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.
2. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLM.

Art. 11 — Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dalle strutture competenti.

Art. 12 — Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dal Presidio di Ateneo per la qualità della didattica.

Art. 13 — Valutazione del carico didattico

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b RDA, alla Commissione paritetica della Scuola di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi avvalendosi delle analisi prodotte dal CCLM.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 — Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e, sentito il parere del comitato di referenti di cui all'art. 9 della convenzione, devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al presente regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di Ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente, sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Dipartimento/Scuola o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.

Art. 15 — Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2015-2016.
2. Il presente regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.

In allegato al presente regolamento si possono consultare:

- l'allegato 1 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato1/1002060.pdf>
- l'allegato 2 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato2/1002060.pdf>